



CITTÀ DI LECCE

Settore 10 - Tributi e Fiscalità Locale, Pubblica Istruzione
Ufficio Tributi IMU e TARI

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 189 DEL 22/07/2026

**PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
OGGETTO: GESTIONE DEI RIFIUTI 2026/2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E
DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.**

Premesso che la TARI è la tariffa istituita ai sensi dell'art. 1, commi 639 e 651, della Legge n.147/2013, con i criteri indicati nel D.P.R. 158/99 (TARI presuntiva);

Considerato che la tassa comunale sui rifiuti (TARI) prevede l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

Considerato, inoltre, che l'art. 1, comma 527 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visti gli atti adottati da ARERA, ed in particolare:

- la delibera 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/Rif, recante l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- la determinazione del 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, con la quale si approvano gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché si forniscono chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/R/RIF.

Visto che:

- con Determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti (AGER) n. 205 del 22 luglio 2026, acquisita al Prot.Gen. n. 134979 del 22/07/2026 di questo Comune (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è stato validato il Piano Economico Finanziario anni 2026 – 2029 secondo il Metodo Tariffario Integrato di Gestione dei Rifiuti 2026 – 2029 (c.d. MTR-3) delibera ARERA del 5 Agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF;

Considerato che il sopracitato PEF 2026/2029 è costituito da una relazione di accompagnamento riportante anche una tabella riepilogativa dei costi di gestione secondo il Modello Arera;

Dato atto che in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013 e s.m.i.:

- al comma 651 prevede che *"il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei*

criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*
- al comma 660 stabilisce che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*
- al comma 682 stabilisce che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;*
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666) e che l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 stabilisce che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura della TEFA è fissata al 5%”;*

Viste le Deliberazioni di ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03 Agosto 2023 e n. 133/2025/R/RIF del 01 Aprile 2025 con le quali sono state istituite le componenti perequative indicate a seguire:

- a decorrere dall'1 gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) **UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno. La componente **UR1,a**, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
 - b) **UR2,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi espressa in euro/utenza per anno. La componente **UR2,a**, inizialmente posta a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventi eccezionali e calamitosi;
- a decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria **UR3,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva. La componente **UR3,a** è inizialmente posta a 6 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciuti ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
- Le componenti perequative elencate, non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Considerato che l'importo unitario delle componenti perequative non risulta variato per l'anno 2026;

Dato atto che:

- a) con deliberazione ARERA del 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/RIF sono state approvate le “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione

dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24" Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (di seguito: TUBR); il **Bonus Sociale Rifiuti**, in attuazione della sopracitata Delibera ARERA che ne disciplina le modalità di riconoscimento, viene applicato automaticamente sulla base degli elenchi trasmessi dall'INPS al Comune e precisamente:

- INPS comunica l'elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano agevolabili con riferimento all'anno 2025, in base alle DSU ordinarie attestate, suddivisi in due classi di agevolazione:
- 1) DSU aventi nuclei con $ISEE \leq 9.530$;
- 2) DSU aventi nuclei con $9.530 < ISEE \leq 20.000$ con 4 (o più) figli a carico.
- Il Bonus è riconosciuto nella misura del 25% della Tari dovuta per l'anno 2025, al lordo delle componenti perequative, al netto di eventuali altre agevolazioni comunali, con esclusione della TEFA che non concorre alla determinazione del bonus;
- b) come stabilito dal TUBR il bonus spettante nell'anno "a" (2025) deve essere erogato dal Comune che deve procedere al riconoscimento automatico del bonus sociale entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 (anno 2026) e deve essere erogato nell'invito di pagamento Tari dell'anno successivo (2026) a quello di presentazione della dichiarazione ISEE (2025);
- c) il Comune di Lecce ha erogato il Bonus Sociale Rifiuti, entro il 30 Giugno 2026, ai soggetti aventi diritto, tramite l'emissione di un acconto della Tari 2026;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a norma della quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, stabilisce, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che i Comuni, a decorrere dall'anno 2022, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199 "Legge di Bilancio 2026" stabilisce che "all'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: <<30 aprile>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: <<31 luglio>>"; per cui viene differito al 31 luglio anche il termine annuale per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Preso atto che le Tariffe della Tassa Rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, sono determinate sulla base del Regolamento Comunale e del Piano Finanziario 2026/2029 e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive di ARERA;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

-il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti

per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 e s.m.i;

Rilevato inoltre che:

- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Deliberazione 11 Febbraio 2025 n. 43/2025/R/RIF avente ad oggetto: *“Chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con Deliberazione dell'Autorità 41/2024/r/rif, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani”* ha stabilito, tra l'altro, che *“alla luce delle principali evidenze emerse, ai fini di una maggiore aderenza al principio cardine europeo del “Pay As You Throw” (PAYT), sia opportuno individuare tre aree di intervento prioritarie al fine di: i. adeguare i criteri di articolazione tariffaria al mutato contesto socio-economico nonché al paradigma emergente di economia circolare; ii. introdurre strumenti volti a ridurre la riscontrata eterogeneità, minimizzando i potenziali effetti distorsivi nell'allocazione dei costi nell'ambito della struttura dei corrispettivi e tra le diverse categorie di utenza; iii. valorizzare le attività di misura, quale strumento primario non solo per la responsabilizzazione dell'utenza, contribuendo a garantire maggiore “corrispettività” della tariffa, ma anche per lo sviluppo industriale dell'intero settore”*;
- *nelle more della definizione dei nuovi criteri che la stessa Autorità sta predisponendo, come precisato nella richiamata Deliberazione, si ritiene opportuno applicare anche nell'annualità 2026 il criterio di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche già impiegato dall'Amministrazione nelle precedenti annualità;*

Considerato che la Tari in quanto tributo è assoggettata alle norme tributarie.

Che risulta necessario provvedere alla riscossione della **Tari 2026 secondo i Coefficienti e le Tariffe riportate nelle tabelle Allegato A) e Allegato B).**

Dato atto che le tariffe esposte nella tabella Allegato B) si applicheranno per tutto il 2026;

Viste le seguenti Deliberazioni:

- Di C.C. n. 29 del 18.02.2026, di approvazione del Documento unico di programmazione 2026 – 2028, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- Di C.C. n. 30 del 18.02.2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- *Di G.C. n. 76 del 06.03.2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2026 - 2028 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);*

Dato atto che, in sede di salvaguardia degli equilibri, dovrà essere adeguato il seguente stanziamento:

-sul capitolo di entrata 10101.51.0180000 del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, lo stanziamento dovrà essere incrementato ad € 31.258.302,00;

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Stabilire che per l'anno 2026 la Tari ordinaria dovrà essere versata in via prioritaria attraverso i PagoPa allegati nell'avviso di pagamento.

Ravvisata l'opportunità di definire per l'anno 2026 il pagamento del tributo con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA scadenza 30 Settembre 2026;
- SECONDA RATA scadenza 31 Ottobre 2026;
- TERZA RATA scadenza 30 Novembre 2026;
- QUARTA RATA scadenza 31 Dicembre 2026;

Di stabilire che, in caso di pagamento con SOLUZIONE UNICA, il termine di scadenza sarà 30 Settembre 2026;

Ritenuto, pertanto di approvare la determinazione delle Tariffe Tari per l'anno 2026;

Visti:

- il D.Lgs.18/08/2000 n. 267. T.U. Leggi EE.LL. E s.m.i. ;
- lo Statuto Comunale ;
- l'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ;
- l'art. 1 della Legge 160/2019 (legge di stabilità 2019) ;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) di prendere atto che con Determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti (AGER) n. 205 del 22 luglio 2026, acquisita al Prot.Gen. n. 134979 del 22/07/2026 di questo Comune (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è stato validato il Piano Economico Finanziario anni 2026 – 2029 secondo il Metodo Tariffario Integrato di Gestione dei Rifiuti 2026 – 2029 (c.d. MTR-3) delibera ARERA del 5 Agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i **Coefficienti** e le **Tariffe TARI 2026** quali dettagliatamente riportate nelle **tabelle indicate come A) e B) allegata alla presente**;

3) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

4) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2026;

5) di stabilire che per l'anno 2026 la Tari ordinaria dovrà essere versata in via prioritaria attraverso i PagoPa allegati nell'avviso di pagamento.

6) di stabilire per l'anno 2026 il pagamento del tributo con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA scadenza 30 Settembre 2026
- SECONDA RATA scadenza 31 Ottobre 2026
- TERZA RATA scadenza 30 Novembre 2026
- QUARTA RATA scadenza 31 Dicembre 2026

- RATA UNICA scadenza 30 Settembre 2026

7) di assicurare la massima pubblicità delle tariffe e della scadenza delle rate approvate con il presente atto nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;

8) di dare atto che, in sede di salvaguardia degli equilibri, dovrà essere adeguato il seguente stanziamento, per effetto del presente atto:

-sul capitolo di entrata 10101.51.0180000 del bilancio di previsione 2026-2027, annualità 2026, lo stanziamento dovrà essere incrementato ad € 31.258.302,00;

9) di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.